

DELIBERA N. 390/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE AL SIG. CLAUDIO PESCATORE PER LE VIOLAZIONI DELLE NORME DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981, VOLTE AD ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIETA' E DELLE CONNESSE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE, CONCERNENTI LA SOCIETA' "LINEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *“Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l’accesso ai documenti”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento*”, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 recante “*Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e, in particolare, l’allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, applicabile con il regime temporale specificato all’art. 22, comma 2;

VISTA la relazione dell’11 febbraio 2011 del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza presso l’Agcom (di seguito, “Nucleo Speciale della GdF”) che ha dato seguito alla richiesta di collaborazione trasmessa dal Servizio Ispettivo e Registro in data 18 maggio 2010;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 13/11/ISP del 31 marzo 2011 ed il relativo verbale di accertamento notificati, dal Nucleo Speciale della GdF, in data 5 aprile 2011, alla società LINEA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. - c.f. 06824941006 - avente sede legale in Roma (RM), alla via Piemonte, n. 32, alla società L’OFFICINA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. - c.f. 07281021001 - avente sede legale in Roma (RM), alla via Sallustiana, n. 1/A e al sig. CLAUDIO PESCATORE - c.f. PSCCLD57D19H501A - residente in Roma (RM), alla via Sallustiana n. 1/A con il quale veniva contestato:

- 1) nei riguardi del sig. CLAUDIO PESCATORE la violazione dell’obbligo di comunicare le situazioni di controllo, previsto dall’art. 1, comma 8, della

legge 5 agosto 1981, n. 416, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché dall'art. 21, comma 1, del Regolamento previgente), protrattasi senza soluzione di continuità dal 2006 al 2010 sulle predette imprese editrici;

- 2) nei riguardi della società LINEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente agli assetti proprietari, ogni variazione successivamente intervenuta derivante dalla situazione di controllo rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 10, comma 1, del Regolamento (nonché dell'art. 23, comma 1, del "Regolamento previgente"), protrattasi senza soluzione di continuità dal 2006 al 2010 e la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi agli assetti proprietari derivanti dalla situazione di controllo, previsto dall'art. 11 del Regolamento (nonché dall'art. 24, comma 1, del Regolamento previgente), reiterata negli anni 2007 (comunicazione annuale 2007 relativa all'anno 2006), 2008 (comunicazione annuale 2008 relativa all'anno 2007), 2009 (comunicazione annuale 2009 relativa all'anno 2008) e 2010 (comunicazione annuale 2010 relativa all'anno 2009);
- 3) nei riguardi della società L'OFFICINA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. la violazione dell'obbligo di comunicare, relativamente agli assetti proprietari, ogni variazione successivamente intervenuta derivante dalla situazione di controllo rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 10, comma 1, del Regolamento (nonché dell'art. 23, comma 1, del "Regolamento previgente"), protrattasi senza soluzione di continuità dal 2008 al 2010, e la violazione dell'obbligo di comunicare, annualmente, l'invarianza dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione ovvero l'aggiornamento dei predetti dati relativi agli assetti proprietari derivanti dalla situazione di controllo, previsto dall'art. 11 del Regolamento (nonché dall'art. 24, comma 1, del Regolamento previgente, reiterata negli anni 2007 (comunicazione annuale 2007 relativa all'anno 2006), 2008 (comunicazione annuale 2008 relativa all'anno 2007), 2009 (comunicazione annuale 2009 relativa all'anno 2008) e 2010 (comunicazione annuale 2010 relativa all'anno 2009).

VISTE le memorie difensive, ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trasmesse in data 5 maggio 2011 dalle società Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l. e dal sig. Claudio Pescatore;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra istituzioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (di seguito, "DIE"), competente all'erogazione dei contributi all'editoria, chiede, ogni anno, all'Autorità di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di controllo e/o collegamento, di cui all'art. 2359 c.c., tra le imprese editrici richiedenti i contributi ai sensi della legge n. 250 del 1990. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 11-ter, *"i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano"* e, per gli effetti di cui al comma 574 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, *"tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi"*. Al fine di effettuare tali verifiche, il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità interroga le banche dati a disposizione in ordine alle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione (di seguito anche "ROC") dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti. In caso siano necessari approfondimenti, anche su istanza del DIE, si richiede la collaborazione del Nucleo Speciale della GdF per accertare eventuali elementi di fatto non altrimenti riscontrabili dalle banche dati oggetto di consultazione;
2. il DIE, competente all'erogazione dei contributi all'editoria, con nota del 20 aprile 2010, trasmetteva a questo Servizio ed al Nucleo Speciale della GdF, una segnalazione nella quale si chiedevano approfondimenti in ordine ai rapporti intercorrenti, ai sensi dell'art. 3 comma 11-ter della legge n. 250 del 1990, tra le imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. - c.f. 06824941006 - (iscritta al ROC n. 9321) e L'Officina Società Cooperativa a r.l. - c.f. 07281021001 - (iscritta al ROC n. 12724), richiedenti i contributi, rispettivamente per il quotidiano "Linea" ed il periodico "L'Officina";
3. questo Servizio, dopo aver preliminarmente riscontrato la predetta nota del 20 aprile 2010 inviata dal DIE, dava incarico, in data 18 maggio 2010, al Nucleo Speciale della GdF per avviare le verifiche sulle suddette imprese editrici in ordine ad una eventuale situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., e con nota del 17 settembre 2010, comunicava al citato Nucleo le posizioni aggiornate al ROC delle imprese in questione alla luce delle comunicazioni annuali telematiche relative all'anno 2009;
4. con nota del 16 dicembre 2010, questo Servizio, in attesa della definizione delle attività ispettive richieste al predetto Nucleo Speciale della GdF, comunicava al DIE la posizione presso il ROC delle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l. richiedenti i contributi, per l'anno 2009, per le testate "Linea" e "L'Officina" ai sensi

rispettivamente dell'art. 2, comma 2 e comma 2-*quater* della legge n. 250/1990, riservandosi di informare lo stesso, per le valutazioni di propria competenza, in ordine alle eventuali situazioni di controllo di fatto, a conclusione degli accertamenti in corso;

5. in data 11 febbraio 2011 perveniva a questo Servizio la relazione del 10 febbraio 2011 (con i relativi allegati) trasmessa dal Nucleo Speciale della GdF con la quale si dava conto degli accertamenti effettuati sulle posizioni delle citate imprese editrici, evidenziando che *“il sig. Pescatore Claudio ha assunto il ruolo di dominus della gestione economico-finanziaria e editoriale delle imprese editrici in questione”* in quanto lo stesso, socio, amministratore unico, nonché direttore responsabile dell'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l., risultava ricoprire il ruolo di procuratore dell'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l., nonché di direttore responsabile della relativa testata dall'anno 2002 all'anno 2008;
6. il sig. Claudio Pescatore risultava, altresì, sulla base della relazione prodotta dal Nucleo Speciale della GdF, ricoprire la carica di legale rappresentante del movimento politico denominato *“I Nazionalpopolari”*;
7. il predetto movimento politico risultava avere erogato finanziamenti tali da determinare *“un'evidente condizione di esistenza e sopravvivenza”* delle due testate *“Linea”* e *“L'Officina”*;
8. sulla base delle citate verifiche condotte dal Nucleo Speciale della GdF, il Servizio Ispettivo e Registro avviava, in data 31 marzo 2011, con separati atti di contestazione, il procedimento sanzionatorio n. 13/11/ISP nei confronti delle società Linea Società Cooperativa a r.l., L'Officina Società Cooperativa a r.l. e del sig. Claudio Pescatore;
9. in data 26 aprile 2011, si dava corso, presso la sede di Napoli dell'Autorità, all'accesso agli atti di detto procedimento da parte della società Linea Società Cooperativa a r.l., mediante presa visione ed estrazione di copie della documentazione ritenuta accessibile. In data 5 maggio 2011, le parti coinvolte nel procedimento trasmettevano le memorie difensive a questa Autorità;
10. con nota del 10 giugno 2011 questo Servizio, al fine di verificare le dichiarazioni complessivamente rese al Registro dalla società L'Officina Società Cooperativa a r.l., richiedeva all'Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani di conoscere il numero di giornalisti dipendenti presso la citata impresa editrice e il ruolo ricoperto dal sig. Cosimo Schinaia;
11. da ultimo, in data 15 giugno 2011, l'Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani trasmetteva l'esito delle predette verifiche dalle quali il numero di giornalisti dipendenti, dall'anno 2006 all'anno 2010, presso l'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. risultava inferiore a

cinque ed in capo al sig. Cosimo Schinaia non risultava alcuna posizione assicurativa.

II. IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

12. Una compiuta disciplina legislativa dell'impresa editoriale è stata introdotta nell'ordinamento dalla legge del 5 agosto 1981, n. 416. Con essa è stata data attuazione all'art. 21, comma 5, della Costituzione che consente al legislatore di stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. La norma costituzionale, posta a garanzia del diritto dei cittadini ad essere informati, è stata tradotta dal legislatore in una serie di disposizioni volte ad assicurare la trasparenza degli assetti societari e delle fonti di finanziamento così da rendere pienamente conoscibili gli interessi economici sottostanti al settore dell'informazione.
13. Di fondamentale importanza sono le disposizioni con le quali è stato istituito il Registro nazionale della stampa e sono stati previsti i connessi obblighi di comunicazione; esse costituiscono un apparato normativo essenziale per assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli assetti proprietari delle imprese così da realizzare un efficace controllo sulla sussistenza di posizioni dominanti e sulla corretta erogazione dei contributi statali a favore dell'editoria.
14. Le attribuzioni in materia di tenuta del Registro e di disciplina degli obblighi di comunicazione sono state esercitate dapprima dal Garante per l'Editoria per l'attuazione della legge n. 416 del 1981 e successivamente dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria. Compete ora a questa Autorità, ai sensi dell'art. 1 comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997 n. 249, la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e la disciplina regolamentare dei connessi obblighi a carico delle imprese.
15. Il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro è stato adottato con delibera n. 236/01/CONS, poi integralmente sostituito dal vigente Regolamento, approvato con la delibera n. 666/08/CONS, che trova applicazione a decorrere dal 1° marzo 2009. Nel Regolamento sono indicati i soggetti obbligati all'iscrizione, le modalità di organizzazione e tenuta del medesimo, le condizioni e le modalità di iscrizione ad esso, la disciplina delle comunicazioni rilevanti e delle cancellazioni. Per ciò che qui interessa il Regolamento vigente, all'art. 8 (rubricato "Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti"), prescrive l'obbligo, per i soggetti che al momento dell'iscrizione controllino - o acquisiscano successivamente il controllo di uno o più soggetti obbligati all'iscrizione al Registro, di darne specifica comunicazione entro 30 giorni, mediante una dichiarazione da redigersi secondo un apposito modulo. La dichiarazione deve contenere l'indicazione del fatto o negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché l'elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto al

voto. Tali obblighi di comunicazione si applicano, per espressa previsione normativa dell'art. 10 del Regolamento, anche ad ogni modificazione dei fatti, negozi e accordi oggetto di dichiarazione.

16. Le disposizioni che impongono obblighi di comunicazione ai fini dell'iscrizione nel Registro sono presidiate a livello sanzionatorio dai commi da 29 a 32 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997, come dispone l'art. 24 del Regolamento. Come noto, il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997 dispone, infatti, testualmente: *“I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 c.c.”*. L'art. 2621 c.c., a sua volta, elenca i comportamenti che integrano il reato di false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, e commina per tali reati la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 2 a 20 milioni di vecchie lire, salvo che il fatto costituisca più grave reato (il richiamo dell'art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997 all'art. 2621 c.c. è operato solo ai fini della determinazione della pena, e non anche ai fini della applicazione della disciplina ivi contenuta).
17. Per il tema di cui trattasi, è bene poi rammentare che il fenomeno del controllo societario è individuato e qualificato nei diversi settori in modo vario ed articolato, così da non consentire di enuclearne una nozione unitaria.
18. Sul tema dell'individuazione e della disciplina del controllo societario è, tuttavia, significativo che, proprio la già citata legge n. 416 del 1981, attuativa dell'art. 21 della Costituzione, all'art. 1, comma 8, pur mantenendo fermo il richiamo alla nozione di controllo accolta dal codice civile (art. 2359), ha affiancato ad essa la fattispecie del collegamento indiretto e ha definito in modo, all'epoca innovativo, il concetto di “influenza dominante”, presunta, salvo prova contraria, nella ricorrenza di particolari rapporti di carattere finanziario ed organizzativo.
19. Gli artt. 8 e 10 del Regolamento, in precedenza richiamati, costituiscono fedele declinazione del già citato art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, e impongono l'obbligo, presidiato da sanzioni amministrative, di comunicare tempestivamente le situazioni di controllo “ai sensi della vigente normativa generale e speciale” ove il controllo, evidentemente, deve essere inteso secondo l'ampia nozione dettata dalla legge n. 416 del 1981 idonea ad assicurare un vasto e puntuale spettro informativo su tutte le vicende più significative relative alle imprese editrici.
20. Ad integrare il quadro delle disposizioni di cui trattasi, occorre evidenziare che lo stesso art. 1, al quarto comma della legge n. 416 del 1981, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,

stabiliva che nella catena partecipativa dell'impresa editrice dovesse essere obbligatoriamente collocata, al massimo al terzo livello, una persona fisica o una società direttamente controllata da una persona fisica, a garanzia della trasparenza degli assetti proprietari, a pena della cancellazione d'ufficio dal Registro. Da ultimo, l'art. 1, comma 4, della legge n. 416 del 1981, nell'attuale formulazione, impone comunque che sia provata la riconducibilità della catena partecipativa ad una persona fisica, invariata la sanzione della cancellazione d'ufficio dal Registro.

III. ESITI DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DAL NUCLEO SPECIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO L'AGCOM

21. Dagli accertamenti complessivamente condotti, in ordine ad eventuali ipotesi di controllo tra le imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l., dal Nucleo Speciale della GdF e trasmessi con la citata relazione del 10 febbraio 2011, sono emersi i seguenti elementi:

Aspetti organizzativi relativi alle società Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l.

- il sig. Claudio Pescatore risulta ricoprire il ruolo di legale rappresentante nonché di socio e di direttore responsabile dell'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. dall'anno 2001 all'anno 2009; lo stesso risulta ricoprire il ruolo di procuratore dall'anno 2003 all'anno 2009 per L'Officina Società Cooperativa a r.l. e di direttore responsabile del mensile "L'Officina" dal 2002 al 2008; il sig. Claudio Pescatore risulta, altresì, socio del movimento politico I Nazionalpopolari dal 2004 al 2009 e legale rappresentante del citato movimento dal 2005 al 2009; con riferimento alla società Centro Multiservice Editoriale in liquidazione, lo stesso ricopre la carica di procuratore dall'anno 2005 all'anno 2009;
- la sig.ra Graziella Giangiulio risulta socio de L'Officina Società Cooperativa a r.l. dal 30 giugno 2009 e direttore editoriale dal 20 dicembre 2010 nonché collaboratore dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2010; la stessa sig.ra Graziella Giangiulio risulta essere dipendente dell'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. in qualità di giornalista dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2010;
- il sig. Tommaso D'Altília risulta socio dal 28 settembre 2005 al 18 marzo 2006 e amministratore dal 31 gennaio 2006 al 18 marzo 2010 della società L'Officina Società Cooperativa a r.l. nonché "asserito tesoriere" del movimento politico I Nazionalpopolari;
- la sede legale della società Linea Società Cooperativa a r.l. coincide con quella del citato movimento politico; la residenza del sig. Claudio Pescatore

coincide con la sede legale della società L'Officina Società Cooperativa a r.l..

Aspetti finanziari relativi alle società Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l.

- L'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l., con scrittura privata del 29 dicembre 2006, ha stipulato un contratto di vendita di spazi pubblicitari per il mensile "L'Officina" (con decorrenza dal 1° gennaio 2007, rinnovabile per un altro anno salvo disdetta delle parti) con L'Officina Società Cooperativa a r.l. a fronte del pagamento di un compenso di € 1.400 (oltre IVA) per ogni inserzione pubblicitaria inserita sul quotidiano "Linea";
- la cooperativa Linea ha esposto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 un credito nei confronti della cooperativa L'Officina pari all'intero importo delle prestazioni di pubblicità rese nell'anno (€ 470.400,00);
- l'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. ha reso, nei confronti del movimento politico I Nazionalpopolari, servizi pubblicitari, relativamente all'anno 2009, per un totale di € 840.000,00 "come da contratto del 29/12/2004" indicato nelle fatture emesse dall'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. nei confronti del predetto movimento politico;
- L'Officina Società Cooperativa a r.l. ha realizzato "nell'anno 2009 ricavi per pubblicità per complessivi € 270.000 conseguiti attraverso prestazioni rese esclusivamente nei confronti del movimento politico I Nazionalpopolari" per la divulgazione e la propaganda del loro messaggio politico/ideologico sul mensile "L'Officina" in forza di una scrittura privata datata 29 dicembre 2004 (con decorrenza dal 1° gennaio 2005, rinnovabile per un altro anno salvo disdetta delle parti);
- il movimento politico I Nazionalpopolari e la società Linea Società Cooperativa a r.l. hanno sottoscritto in data 28 dicembre 2008 "un accordo con il quale il Movimento si impegna ad erogare un finanziamento (fruttifero – interessi pari al 3,5% annuo – da utilizzare per il pagamento diretto dei fornitori e con possibilità di restituzione anche mediante compensazione di partite) alla cooperativa, pari a € 2.487.465,71";
- in relazione al suddetto finanziamento il sig. Claudio Pescatore, nella relazione del Nucleo Speciale della GDF dell'11 febbraio 2011, ha dichiarato: *"per quanto riguarda il finanziamento/sostegno al quotidiano Linea, lo stesso è stato da me deciso sulla base di un'ampia delega, depositata presso lo studio notarile Natale Votta di Roma, conferitami dal movimento politico, che mi consente una totale discrezionalità nella gestione delle risorse. Preciso che analogo finanziamento, con le stesse modalità e finalità, è stato da me deciso di erogarlo anche al periodico*

L'Officina [...] i suddetti sostegni finanziari sono riconosciuti soprattutto per garantire una continuità operativa (pagamento stipendi, fornitori e spese correnti) alle testate giornalistiche che versano spesso in situazioni di difficoltà rasentanti la crisi”;

- dal brogliaccio di prima nota della società Linea Società Cooperativa a r.l., risulta che in data 28 dicembre 2008 l'importo del suddetto finanziamento “è stato utilizzato per liquidare fatture per pari importo (€ 2.487.465,71) emesse dalla società Centro Multiservice Editoriale S.r.l. in liquidazione” e il 30 dicembre 2008 la predetta società ha cessato l'attività;
- con atto del 13 settembre 2006, il sig. Federico Mario Scola, amministratore unico dal 20 giugno 2006 della società Centro Multiservice Editoriale S.r.l. in liquidazione, ha nominato il sig. Claudio Pescatore procuratore della stessa;
- il sig. Federico Mario Scola, nominato altresì liquidatore della società Centro Multiservice Editoriale S.r.l. in data 2 ottobre 2007, ha riferito al Nucleo Speciale della GdF “di non essersi mai occupato della gestione amministrativo/contabile/operativa della società Centro Multiservice Editoriale S.r.l. avendo delegato tali compiti al sig.re Pescatore Claudio”;
- l'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. “restituisce al movimento politico l'importo di € 154.000 a parziale estinzione del finanziamento che, nel bilancio chiuso al 31/12/2008 si presenta con un saldo a debito per la cooperativa pari € 2.333.465”;
- nel corso dell'intera annualità 2009 il rapporto di finanziamento tra l'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. e il movimento politico I Nazionalpopolari si è movimentato come segue: “in dare (riduzione debito) attraverso restituzioni parziali (€ 5.000 per cassa; € 280.000 attraverso bonifico bancario [...] intestato al movimento politico I Nazionalpopolari per rimborso anticipazioni; € 840.000 per storno dell'importo totale delle fatture [...] emesse dalla cooperativa nei confronti del movimento politico per servizi di pubblicità); in avere (aumento debito): attraverso la rilevazione degli interessi maturati sul finanziamento pari a complessivi € 73.489,92. A fine periodo la cooperativa espone un debito per finanziamento nei confronti del movimento politico per un importo pari a € 1.281.955,52”;
- nella posta di bilancio de L'Officina Società Cooperativa a r.l., risulta allocata tra le passività dello stato patrimoniale - alla voce debiti - al 31 dicembre 2009 un saldo negativo di € 88.236,56; al riguardo il legale rappresentante, sig. Dino Alias, ha dichiarato in sede ispezione effettuata dal Nucleo Speciale della GdF che “il predetto debito è da imputare al saldo del finanziamento percepito dalla cooperativa ed erogato dal movimento

politico I Nazionalpopolari. Tale rapporto di finanziamento non è stato sancito con un atto scritto tra le parti ma si è estrinsecato attraverso un accordo verbale con il referente di tale movimento politico dott. Claudio Pescatore. Il finanziamento in questione è stato generato (nell'anno 2006) attraverso diversi versamenti in banca disposti dal movimento politico. Nel tempo abbiamo parzialmente restituito le risorse finanziarie al finanziatore utilizzando parte dei contributi dell'editoria percepiti dalla Presidenza del Consiglio. [...] Relativamente alla contabilizzazione di tale finanziamento preciso che per un mero refuso è stata erroneamente imputata una passività di € 1.000.000,00 immediatamente stornata poiché riconducibile ad altra forma di finanziamento proveniente dai soci”;

- il Nucleo Speciale della GdF, nella relazione dell'11 febbraio 2011, ha descritto l'evoluzione del predetto finanziamento erogato dal movimento politico I Nazionalpopolari: “nell'anno 2006 il finanziamento si sarebbe realizzato attraverso bonifici per complessivi € 68.205,20 [...]; nell'anno 2007 il finanziamento si sarebbe realizzato attraverso il pagamento diretto da parte del finanziatore al fornitore della cooperativa Lito Sud S.r.l. (€ 10.265,42) ed al dipendente Puzzo (€ 8.836). Nella stessa annualità la cooperativa avrebbe restituito parte del finanziamento (pari ad € 36.000) imputando il debito alla voce anticipo da cliente I Nazionalpopolari; nell'anno 2008 il finanziamento si sarebbe realizzato attraverso il pagamento diretto del finanziatore ai fornitori: coop Linea (€ 1.082.475,7 – fatture emesse negli anni 2006, 2007 e 2008); Centro Multiservice Editoriale S.r.l. in liquidazione (€ 291.954,20); nella stessa annualità il debito verso il finanziatore è stato parzialmente ridotto (per € 202.500) per incasso contante che, presumibilmente, trattasi di storno di parte del contributo ricevuto per tale annualità dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria per l'anno 2007; nell'anno 2009, la cooperativa ha stornato dal debito di finanziamento l'importo di € 1.000.000 [...]; nella stessa annualità il debito verso il finanziatore terzo è stato parzialmente ridotto (per € 135.000) per restituzione finanziamento. La risorsa è stata attinta da quella ricevuta dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria quale contributo per l'anno 2008”;
- nella relazione dell'11 febbraio 2011 risulta, dai controlli eseguiti dal Nucleo Speciale della GdF presso il movimento politico I Nazionalpopolari, in particolare, che dall'analisi dei libri delle assemblee recanti i verbali delle riunioni dell'esecutivo nazionale nel corso delle quali sono stati approvati rispettivamente il consuntivo di bilancio 2008 (corredato dal rendiconto finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008) ed il consuntivo di bilancio 2009 (corredato dal rendiconto finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009) si rileva che per l'anno 2008, sono stati erogati finanziamenti pari a € 2.487.465,71 nei confronti

dell'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l.. Quest'ultima ha restituito al suddetto movimento nel 2008 € 154.000,00 e nel 2009 € 1.125.000,00. Il movimento politico I Nazionalpopolari ha erogato finanziamenti pari a 1.374.429,94 euro nei confronti dell'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l., e la stessa impresa editrice ha restituito rispettivamente € 202.500,00 nell'anno 2008 e € 1.135.000,00 nell'anno 2009.

IV. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

22. Di seguito si riportano le argomentazioni difensive presentate dalle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l., L'Officina Società Cooperativa a r.l. e dal sig. Claudio Pescatore nelle memorie, rispettivamente, trasmesse in data 5 maggio 2011.

A) Posizione del sig. Claudio Pescatore nel movimento politico I Nazionalpopolari.

Argomentazioni prodotte dal sig. Claudio Pescatore

23. A sostegno dell'inesistenza del controllo economico sulle imprese editrici esercitato dal movimento politico I Nazionalpopolari per il tramite del sig. Claudio Pescatore, viene asserito nelle memorie difensive prodotte dallo stesso, che il ruolo di legale rappresentante nel predetto movimento *“non può in alcun modo far ritenere che ne fosse il padrone assoluto”*. Si fa, altresì, osservare che *“in nessun modo [...] il dott. Pescatore avrebbe potuto avvalersi della sua carica di legale rappresentante del movimento politico per esercitare – direttamente – quale singola persona fisica una influenza dominante sulle due società cooperative attraverso i finanziamenti erogati dal movimento politico. La supposta influenza dominante sarebbe, quindi, sempre ed unicamente riconducibile – per assurdo – al soggetto collettivo I Nazionalpopolari”*.
24. Sul punto, nei predetti scritti difensivi viene ancora sostenuto che laddove fosse possibile ipotizzare l'esercizio di un controllo, sul predetto movimento politico, da parte di una persona fisica *“sarebbero altri soggetti interni al movimento politico (e dotati di rilevanza e poteri analoghi a quelli del dott. Pescatore) che hanno beneficiato di determinati rapporti, incarichi e poteri nei confronti della cooperativa L'Officina (ed è un altro soggetto, peraltro, ad aver sottoscritto per conto dei I Nazionalpopolari il finanziamento per la cooperativa Linea)”*.

Valutazioni dell'Autorità

25. Con riferimento al ruolo di *dominus* esercitato dal sig. Claudio Pescatore all'interno del movimento politico I Nazionalpopolari, vale la pena, *in primis*, evidenziare, quanto espressamente dichiarato, in sede d'ispezione effettuata dal Nucleo Speciale della GdF, dallo stesso sig. Claudio

Pescatore, in relazione ai finanziamenti erogati dal predetto movimento alle imprese editrici di che trattasi: *“per quanto riguarda il finanziamento/sostegno al quotidiano Linea, lo stesso è stato da me deciso sulla base di un’ampia delega, [...] conferitami dal movimento politico, che mi consente una totale discrezionalità nella gestione delle risorse. Preciso che analogo finanziamento, con le stesse modalità e finalità, è stato da me deciso di erogarlo anche al periodico L’Officina [...] i suddetti sostegni finanziari sono riconosciuti soprattutto per garantire una continuità operativa (pagamento stipendi, fornitori e spese correnti) alle testate giornalistiche che versano spesso in situazioni di difficoltà rasentanti la crisi”*. Si evidenzia, al riguardo, l’evidente contraddizione tra le suddette dichiarazioni rese dal sig. Claudio Pescatore e le memorie difensive prodotte dallo stesso.

26. In ordine al tema in esame, in secondo luogo, va evidenziato quanto argomentato dal legale rappresentate dell’impresa editrice L’Officina Società Cooperativa a r.l., sig. Alias Dino, in sede di ispezione effettuata dal Nucleo Speciale della GdF, in riferimento alla voce “debiti” - allocata tra le passività dello stato patrimoniale della citata società - nei confronti del movimento politico I Nazionalpopolari: *“il predetto debito è da imputare al saldo del finanziamento percepito dalla cooperativa ed erogato dal movimento politico I Nazionalpopolari. Tale rapporto di finanziamento non è stato sancito con un atto scritto tra le parti ma si è estrinsecato attraverso un accordo verbale con il referente di tale movimento politico dott. Claudio Pescatore [...]”*. E’, altresì, degno di rilievo quanto sostenuto dallo stesso sig. Alias Dino con riferimento al rapporto commerciale relativo alla vendita di spazi pubblicitari, stipulato in data 29 dicembre 2004, con i Nazionalpopolari: *“sulla base di un accordo stipulato nell’anno 2004, il nostro periodico consegue un corrispettivo dal movimento politico i Nazionalpopolari [...]”. Circa gli accordi connessi al valore economico di tale rapporto commerciale ed alla natura dello stesso, la nostra cooperativa si interfaccia con il sig.re Claudio Pescatore referente del predetto movimento politico”*.

B) Presenza contestuale e/o consequenziale delle medesime persone all’interno delle strutture organizzative delle società Linea Società Cooperativa a r.l., L’Officina Società Cooperativa a r.l. e del movimento politico I Nazionalpopolari.

Argomentazioni della società Linea Società Cooperativa a r.l., L’Officina Società Cooperativa a r.l. e del sig. Claudio Pescatore

27. Sull’avvicendamento delle stesse persone fisiche all’interno delle imprese editrici nonché del movimento politico I Nazionalpopolari, nelle memorie difensive presentate viene complessivamente argomentato che la compresenza (contestuale ovvero consequenziale) dei sig.ri Tommaso

D'Altília, Federico Mario Scola e della sig.ra Graziella Giangiulio nelle varie cariche sociali ovvero in qualità di dipendenti, rispettivamente, delle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l., L'Officina Società Cooperativa a r.l. e del movimento politico I Nazionalpopolari non costituisce circostanza rilevante ai fini dell'individuazione di *“una eventuale posizione di influenza dominante del dott. Pescatore”* né la compresenza dei predetti soggetti potrebbe essere *“assunta ad indice di controllo”*.

Valutazioni dell'Autorità

28. Al riguardo, si fa, preliminarmente, osservare che le difese prospettate in ordine a tale profilo, si sono attenute ad analizzare singolarmente i ruoli ricoperti dalle citate persone fisiche all'interno delle due imprese editrici e del movimento I Nazionalpopolari, prescindendo da una visione unitaria della fattispecie in esame e dai rapporti complessivamente sussistenti tra i predetti soggetti dedotti in contestazione.
29. Con riferimento alle cariche ricoperte dai sig.ri Tommaso D'Altília, Federico Mario Scola e dalla sig.ra Graziella Giangiulio, a nulla valgono le obiezioni delle parti, in quanto il ruolo singolarmente svolto dai medesimi soggetti non è certamente oggetto di contestazione.
30. In ogni caso, si precisa che la compresenza di diversi soggetti all'interno delle predette imprese editrici rileva quale ulteriore elemento che va a rafforzare il più complesso impianto accusatorio che, come già ampiamente illustrato, si fonda sull'individuazione di un unico *“dominus”* quale soggetto controllante. Al riguardo, occorre, altresì, sottolineare, quale aggiuntivo elemento di valutazione, la coincidenza delle sedi legali della società Linea Società Cooperativa a r.l. con il citato movimento politico e della residenza del sig. Claudio Pescatore con la sede legale della società L'Officina Società Cooperativa a r.l..

C) Finanziamenti erogati dal movimento politico I Nazionalpopolari nei confronti delle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l..

Argomentazioni delle società Linea Società Cooperativa a r.l., L'Officina Società Cooperativa a r.l. e del sig. Claudio Pescatore

31. In ordine al tema in esame, nelle memorie difensive prodotte dalle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l., L'Officina Società Cooperativa a r.l. e dal sig. Claudio Pescatore, viene sostenuto che il finanziamento erogato dal movimento politico I Nazionalpopolari non rappresenta un'evidente condizione di esistenza e sopravvivenza delle due testate *“Linea”* e *“L'Officina”*. Sul punto il sig. Claudio Pescatore, nelle memorie difensive, sostiene che le imprese editrici di che trattasi hanno percepito *“negli anni di riferimento importi a titolo di contributi per l'editoria ben*

maggiori di quelli percepiti dal movimento politico I Nazionalpopolari a titolo di finanziamento” e che solo i “contributi pubblici e non certo il finanziamento de I Nazionalpopolari” consentivano la “sopravvivenza” delle due imprese editrici. Sul punto, la difesa prospettata dalla società Linea Società Cooperativa a r.l. ha argomentato, inoltre, che il finanziamento fruttifero “ricevuto in forza del contratto del 28 dicembre 2008” dal movimento politico I Nazionalpopolari è stato in parte restituito dalla stessa impresa.

Valutazioni dell’Autorità

32. Con riferimento ai finanziamenti erogati dal movimento politico I Nazionalpopolari nei confronti delle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L’Officina Società Cooperativa a r.l., si evidenzia che dai controlli eseguiti dal Nucleo Speciale della GdF presso il movimento politico I Nazionalpopolari, in particolare dall’analisi dei libri delle assemblee recanti i verbali delle riunioni dell’esecutivo nazionale nel corso delle quali sono stati approvati rispettivamente il consuntivo di bilancio 2008 (corredato dal rendiconto finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008) ed il consuntivo di bilancio 2009 (corredato dal rendiconto finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009), viene rilevato quanto segue:
- per l’anno 2008, sono stati erogati finanziamenti pari a € 2.487.465,71 nei confronti dell’impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l.. Quest’ultima ha restituito al suddetto movimento nell’anno 2008 € 154.000,00 e nell’anno 2009 € 1.125.000,00. Pertanto, restano da restituire, da parte della predetta impresa editrice, € 1.121.955,52.
 - Il movimento politico I Nazionalpopolari, dall’anno 2006, ha erogato finanziamenti per un importo complessivo pari a € 1.374.429,94 nei confronti dell’impresa editrice L’Officina Società Cooperativa a r.l., e la stessa società ha restituito rispettivamente € 202.500,00 nell’anno 2008 e € 1.135.000,00 nell’anno 2009. Restano da restituire € 88.236,56 da parte dell’impresa editrice L’Officina Società Cooperativa a r.l..
33. Dalla lettura di tali dati emerge, contrariamente a quanto argomentato nelle memorie difensive dei soggetti coinvolti nel procedimento in questione, che il finanziamento (pari ad € 2.487.465,71) erogato per l’anno 2008 dal movimento politico I Nazionalpopolari all’impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. è all’incirca equivalente al contributo per l’editoria (€ 2.380.932,89) che la stessa ha percepito per l’anno 2008. Analogamente, con riferimento al finanziamento (pari ad € 1.374.429,94) erogato dal predetto movimento all’impresa editrice L’Officina Società Cooperativa a r.l. per l’anno 2006, si evidenzia che tale finanziamento risulta di gran lunga

superiore al contributo per l'editoria percepito dalla stessa impresa per l'anno 2006.

34. In merito ai rapporti economici sussistenti tra il movimento politico I Nazionalpopolari e le imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l., vale la pena evidenziare, come ulteriore dato rilevante messo in luce nella relazione del Nucleo Speciale della GdF, che, per l'anno 2009, i ricavi da pubblicità (pari ad € 1.372.000), conseguiti dall'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l., derivano esclusivamente dalla vendita, sulla propria testata, di spazi pubblicitari alla società L'Officina Società Cooperativa a r.l., al movimento i Nazionalpopolari (ed alla Veleno 3000 Società Cooperativa); mentre i ricavi da pubblicità (pari ad € 270.000) conseguiti dall'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. derivano unicamente dalla vendita di spazi pubblicitari, sul proprio periodico, al predetto movimento.
35. Sul punto, appare, altresì, interessante evidenziare che l'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l., pur vantando un credito nei confronti di L'Officina Società Cooperativa a r.l. pari all'intero importo (€ 470.400) delle prestazioni di pubblicità rese nell'anno 2009, non risulta, dagli accertamenti effettuati dal Nucleo Speciale della GdF, aver ancora riscosso tale spettanza. Si rileva, inoltre, che dalla lettura del contratto di vendita di spazi pubblicitari stipulato tra le imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l., datato 29 dicembre 2006, risulta che lo stesso contratto ha durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed è rinnovabile per un altro anno, salvo disdetta di una delle parti. Dunque, per l'anno 2009 non risulterebbero, dalla relazione del Nucleo Speciale della GdF, contratti della medesima natura che giustificerebbero le prestazioni offerte.

D) Gestione economico-finanziaria dell'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. da parte del sig. Claudio Pescatore.

Argomentazioni della società L'Officina Società Cooperativa a r.l. e del sig. Claudio Pescatore

36. Nelle memorie difensive trasmesse, in data 5 maggio 2011, rispettivamente, da L'Officina Società Cooperativa a r.l. e dal sig. Claudio Pescatore viene sostenuto che la procura conferita al sig. Claudio Pescatore, in data 10 gennaio 2003, dall'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. è stata *“limitata alle operazioni con i detti istituti bancari e finanziari (apertura e chiusura dei conti bancari ecc.) e non conferisce al dott. Pescatore alcun tipo di potere decisionale, né tantomeno alcuna facoltà di gestione economica-finanziaria della cooperativa L'Officina”*, e come altresì evidenziato dalla società L'Officina Società Cooperativa a r.l.

l'esercizio di tale procura *“era comunque sottoposto a verifica preventiva o ad approvazione successiva dell'amministratore della società”*.

Valutazioni dell'Autorità

37. La gestione economico-finanziaria esercitata dal sig. Claudio Pescatore sull'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. si fonda su una procura espressa disposta dalla predetta società in data 10 gennaio 2003 ed acquisita dal Nucleo Speciale della GdF in sede di ispezione presso la predetta impresa editrice. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, gli elementi raccolti evidenziano in capo al sig. Claudio Pescatore l'esistenza di un ampio potere decisionale su L'Officina Società Cooperativa a r.l., in particolare, si rileva che:
- nel verbale dell'assemblea ordinaria della società L'Officina Società Cooperativa a r.l. del 10 gennaio 2003 viene deliberata la nomina del sig. Claudio Pescatore quale *“Consulente-Procuratore”* e viene conferito espressamente allo stesso *“ogni più ampio potere per esperire qualsiasi operazione con istituti bancari e/o finanziari a firma disgiunta. Più specificamente il Consulente-Procuratore potrà firmare in nome e per conto del L'Officina piccola società cooperativa a responsabilità limitata, tutti gli atti necessari per l'apertura e la chiusura dei c/c bancari e postali concordando le relative condizioni, chiedere affidamenti, prelevare dai medesimi anche allo scoperto nei limiti della'affidamento accordato in qualsiasi forma [...] Il Consulente-Procuratore è autorizzato in nome e per conto della società a firmare tutti gli atti e a riscuotere da parte di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Parapubblici, banche società ed aziende finanziarie industriali e commerciali, privati, per la richiesta di leasing immobiliari [...] per assumere pegni e per compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, finanziarie e bancari che si riterranno utili per lo svolgimento dell'attività sociale”*.
 - Si fa osservare, altresì, che dalla disamina degli atti acquisiti dal Nucleo Speciale della GdF, in sede di ispezione presso l'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l., non è emersa alcuna decisione assembleare ovvero alcun atto volto a modificare e/o revocare i poteri conferiti al sig. Claudio Pescatore.
 - Gli ampi poteri attribuiti espressamente al sig. Claudio Pescatore per l'esercizio della gestione economico-finanziaria della società L'Officina Società Cooperativa a r.l. appaiono, dunque, inequivocabilmente espressione di un controllo diretto esercitato dallo stesso sulla predetta impresa editrice.

E) Controllo sulla linea editoriale della testata “L’Officina” da parte del sig. Claudio Pescatore.

Argomentazioni della società L’Officina Società Cooperativa a r.l. e del sig. Claudio Pescatore

38. Sul punto, la difesa sostenuta dal sig. Claudio Pescatore e dalla società L’Officina Società Cooperativa a r.l. fa osservare che, nel caso di specie, l’attuazione specifica della linea editoriale della testata “L’Officina” era effettuata dal coordinatore editoriale e non dal direttore responsabile, ruolo che dal 2002 al 2008 è stato ricoperto dal sig. Claudio Pescatore. Al riguardo, nelle memorie difensive presentate dalla società L’Officina Società Cooperativa a r.l. viene specificato, nel sostenere la supposta estraneità di Claudio Pescatore nella conduzione editoriale della testata “L’Officina”, che a seguito del contributo erogato nel dicembre 2007 *“i soci dell’Officina società cooperativa [...] affidarono quindi la direzione del periodico il (ndr al) giornalista professionista Tommaso D’Altilia. Il coordinamento editoriale, invece, rimase affidato al sig. Schinaia. [...] dal maggio 2008 è venuto a cessare ogni rapporto con il sig. Claudio Pescatore fatto salvo il contenzioso relativo alla retribuzione della prestazione di questi resa al periodico [...] cui allo stato non è stata data esecuzione”*. Al riguardo con riferimento al ruolo di “mero lavoratore subordinato” ricoperto dal sig. Claudio Pescatore all’interno dell’impresa editrice L’Officina Società Cooperativa a r.l. è stato, altresì, sostenuto negli atti difensivi prodotti dal sig. Claudio Pescatore, che quest’ultimo *“non ha percepito alcuna retribuzione per il suo incarico di direttore responsabile della testata L’Officina. Di più si è visto costretto a minacciare una vertenza di diritto del lavoro per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovutogli. Ad oggi, nonostante il dovuto pagamento nei suoi confronti fosse stato deliberato dai soci della cooperativa L’Officina, il dott. Pescatore non ha ancora ricevuto alcun pagamento. Questa sarebbe una situazione di influenza dominante?”*.

Valutazioni dell’Autorità

39. Con riferimento al controllo sulla linea editoriale esercitata dal sig. Claudio Pescatore sulla testata “L’Officina”, si rileva che dalle verifiche condotte in sede di ispezione dal Nucleo speciale della GdF presso la società L’Officina Società Cooperativa a r.l., non è stato rinvenuto alcun riferimento documentale relativo alla presunta esistenza del ruolo del coordinatore editoriale della testata “L’Officina” né alcuna indicazione riguardo al sig. Cosimo Schinaia all’interno della struttura della predetta impresa editrice. Si osserva, diversamente, che dalla documentazione dal prodotta Nucleo Speciale della GdF emerge esclusivamente che il sig. Claudio Pescatore è stato direttore responsabile della citata testata dal 1° dicembre 2002 al 31

maggio 2008, da tale data fino al febbraio 2010 tale ruolo è stato ricoperto dal sig. Tommaso D'Altilia e dal 20 dicembre 2010 dalla sig.ra Graziella Giangiulio. E' interessante notare che il sig. Cosimo Schinaia viene unicamente menzionato, nei verbali d'assemblea acquisiti dal Nucleo speciale della GdF, quale coordinatore politico del movimento I Nazionalpopolari. Come si ricorderà, il legale rappresentante nonché presidente dello stesso movimento risulta essere il sig. Claudio Pescatore.

40. Al riguardo, con riferimento al presunto ruolo di coordinatore editoriale ricoperto dal sig. Cosimo Schinaia, si fa presente che dalle verifiche comunicate in data 15 giugno 2011 dall'Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani, lo stesso non risulta, per gli anni di riferimento 2006 - 2010, aver alcuna posizione assicurativa presso il citato Istituto.
41. Con riferimento alla tesi sostenuta dalle parti relativamente all'esclusivo ruolo di "mero lavoratore subordinato" ricoperto dal sig. Claudio Pescatore all'interno dell'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l., è opportuno osservare che nel verbale dell'assemblea ordinaria del 22 ottobre 2009 relativo all'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. viene effettivamente dato atto dell'avvenuta conciliazione - transazione relativa al compenso spettante al sig. Claudio Pescatore per l'esercizio del ruolo di direttore responsabile ricoperto per il periodo temporale dal 1° dicembre 2002 al 31 maggio 2008. Dal predetto verbale di assemblea si legge, tuttavia, che dal 1° dicembre 2002 lo stesso sig. Claudio Pescatore aveva proposto e accettato, provvisoriamente, di non percepire il proprio compenso professionale mensile *"per favorire un migliore equilibrio economico-finanziario della Cooperativa"* e che tale situazione si è poi protratta fino alla fine del proprio incarico di direttore responsabile. La situazione sopradescritta denota la singolare posizione del sig. Claudio Pescatore che in qualità di "mero" dipendente, così come sostenuto nelle succitate memorie difensive, decide inizialmente di non percepire alcuna retribuzione (*"pari a 3.000,00 euro mensili al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali"*) fino alla fine del suo incarico (31 maggio 2008); solo in data 22 ottobre 2009 la predetta società delibera il pagamento della retribuzione dovuta; a tutt'oggi il sig. Claudio Pescatore non risulta aver rivendicato il pagamento concordato, a seguito dell'avvenuta conciliazione, né aver percorso le vie giudiziarie per esigere il compenso pattuito. Inoltre, è importante porre in evidenza che dagli elementi acquisiti in sede d'ispezione dal Nucleo Speciale della GdF non è stata rinvenuta alcuna documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Claudio Pescatore e l'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l..
42. Infine, con riferimento alla questione del controllo sulla linea editoriale delle testate "Linea" e "L'Officina", è opportuno sottolineare come lo stesso

Claudio Pescatore, in veste di legale rappresentate del movimento politico I Nazionalpopolari, dichiara espressamente, in sede d'ispezione del Nucleo Speciale della GdF, che i finanziamenti, da lui stesso decisi ed erogati alle imprese editrici, tra le quali Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l., sono finalizzati alla divulgazione del messaggio politico de I Nazionalpopolari. Quanto sostenuto dal sig. Claudio Pescatore trova pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dal sig. Alias Dino, legale rappresentante dell'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l., il quale, con riferimento ai rapporti commerciali intercorrenti con il movimento I Nazionalpopolari, asserisce che: *"il nostro periodico consegue un corrispettivo dal movimento politico I Nazionalpopolari per la divulgazione e propaganda del loro messaggio politico/ideologico. In concreto tale prestazione si estrinseca nella pubblicazione di articoli che valorizzano ed esaltano le idee di tale movimento politico. [...]"*.

V. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' IN ORDINE AL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 416/1981 E LA TRASPARENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

43. Dagli elementi complessivamente raccolti nell'ambito dell'istruttoria fanno presumere una posizione di controllo di fatto del sig. re Claudio Pescatore sulle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l.. A tal proposito, va detto che l'influenza dominante, com'è noto, può essere conseguita in virtù di particolari rapporti, anche contrattuali, che pongono una società in una situazione di obiettiva dipendenza economica, situazione questa che appare sussistere nel caso di specie e che risulta altresì connotata, come la nozione di controllo richiede, da evidenti caratteri di sistematicità, organicità e stabilità nel tempo.
44. Dalle verifiche effettuate si profila un controllo di fatto che si manifesta attraverso rapporti e connessioni obiettive ove naturalmente non è il singolo elemento che possiede in sé carattere essenziale, ma è il concreto atteggiarsi dei singoli elementi nel loro insieme che consente di ricostruire un quadro unitario rilevante e significativo.
45. Dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria appare obiettivamente esistente la situazione di controllo così come, correlativamente, emerge, con evidenza, la condotta posta in essere volta all'occultamento del soggetto controllante in violazione del principio costituzionale di trasparenza delle fonti di finanziamento, di cui costituiscono attuazione il Registro e i connessi obblighi di comunicazione.
46. Gli aspetti di congiunzione tra il soggetto controllante e le imprese editrici sono stati rilevati attraverso verifiche oggettivamente complesse, poiché nell'accertamento dell'esistenza di una situazione di controllo, come quella

in esame, non è evidentemente possibile fare uso di astrazioni generalizzanti dovendosi, invece, verificare, di volta in volta, la realtà fattuale.

47. Le norme della legge n. 416 del 1981 in materia di trasparenza e quelle in tema di accertamento di posizioni dominanti prescindono da qualsiasi valutazione sugli effetti che i rapporti di controllo o dominanza esercitano sulla linea politico - culturale delle imprese editrici coinvolte.
48. Assumono, invece, esclusivo rilievo tutte i rapporti finanziari e fiduciari e i legami commerciali esclusivi come fattori che manifestano la capacità di influenzare o comunque condizionare la politica editoriale delle testate di cui trattasi. Nel caso di specie, occorre valutare la peculiare rilevanza dei rapporti contrattuali tra il sig. Claudio Pescatore e le imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l., rapporti che manifestandosi come “economici, consistenti e costanti” ben possono rappresentare, alla luce del loro concreto atteggiarsi, strumento di coordinamento tra il predetto sig. Claudio Pescatore e le imprese editrici.
49. Dalla lettura delle norme sulla trasparenza degli assetti proprietari, si evince come l'obbligo di comunicare le situazioni di controllo sia volto ad assicurare la massima trasparenza degli assetti e incomba sulla persona fisica o giuridica che, anche di fatto, è posta al vertice della catena di controllo dell'impresa editrice di quotidiani o di quelle di cui all'art. 18 della legge n. 416 del 1981.
50. La legge n. 416 del 1981 e le disposizioni regolamentari obbligano, infatti, il soggetto che direttamente o indirettamente esercita il controllo di imprese editrici di testate quotidiane, o ad esse equiparate, a darne comunicazione al Registro, entro trenta giorni, mediante una dichiarazione contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo ovvero, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.
51. Accertato il fenomeno del controllo sotto il profilo economico, è incontrovertibilmente escluso che ad esso debba seguire una verifica degli effetti di tale fenomeno sulla linea editoriale. Una verifica di tal genere, essa sì, rappresenterebbe una *probatio diabolica*, poiché si richiederebbe l'ulteriore dimostrazione della sussistenza di un fenomeno ben difficilmente riscontrabile nella realtà: quello del totale appiattimento delle posizioni ideologiche e dell'unicità delle linee editoriali di due o più voci appartenenti al mondo della comunicazione.
52. Nel caso di specie, tuttavia, con riferimento alla linea editoriale adottata dalle testate “Linea” e “L'Officina”, appare opportuno evidenziare che lo stesso sig. Claudio Pescatore, nella sua doppia veste di rappresentante legale

dell'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. e del movimento politico I Nazionalpopolari ha dichiarato, in sede d'ispezione effettuata dal Nucleo Speciale della GdF, che *“il Movimento politico i Nazionalpopolari si avvale di proprie risorse per favorire propagandare e rendere note le proprie idee alla pubblica opinione, per fare ciò lancia campagne pubblicitarie con affissione di manifesti per il tramite di passaggi radiofonici, laddove invitato, è sostiene la propria battaglia di idee attraverso gli organo di stampa che si riconoscono nell'idea dei Nazionalpopolari. [...] Per quanto riguarda il finanziamento/sostegno al quotidiano Linea, lo stesso è stato da me deciso sulla base di un'ampia delegata [...] che mi consente una totale discrezionalità nella gestione delle risorse.”* Il sig. Claudio Pescatore ha poi precisato che *“analogo finanziamento con le stesse modalità e finalità è stato da me deciso di erogarlo anche al periodico L'Officina. Peraltro il movimento sostiene anche il periodico Veleno ed altre iniziative meritevoli in quanto collaterali al nostro messaggio”*.

53. Appaiono, altresì, degne d'interesse, sempre relativamente al profilo della linea politico - editoriale portata avanti dalle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l., le dichiarazioni rese rispettivamente dal summenzionato sig. Claudio Pescatore e dal sig. Alias Dino. Nello specifico il sig. Claudio Pescatore ha riferito che *“le fatture emesse dalla cooperativa Linea nei confronti del movimento politico Nazionalpopolari sono riconducibili alla pubblicazione di servizi redazionali di sostegno e supporto al movimento Nazionalpopolare utili a propagandare gli scopi della strategia politica dello stesso”* ancora il sig. Alias Dino ha sostenuto che il periodico “L'Officina” *“consegue un corrispettivo dal movimento politico I Nazionalpopolari per la divulgazione della propaganda del loro messaggio politico/ideologico. In concreto tale prestazione si estrinseca nella pubblicazione di articoli che valorizzano ed esaltano le idee di tale movimento politico”*.

VI. OMESSA COMUNICAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DA PARTE DEL SOGGETTO CONTROLLANTE

54. Alla stregua delle suddette evidenze, emerge come il controllo sulle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l. sia esercitato, di fatto, dal sig. Claudio Pescatore.
55. Occorre, sul punto, osservare che i soggetti i quali controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui all'art. 2 dell'allegato A del Regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 12.1/ROC ed il modello

12.2/ROC, contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.

56. Si rileva, tuttavia, l'art. 8, comma 4, del Regolamento (nonché l'art. 21, comma 4, del Regolamento previgente), non prevede gli obblighi di comunicazione dell'acquisizione di controllo in capo al controllante di imprese editrici di testate periodiche che non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 416 del 1981. Tale fattispecie contempla "gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno".
57. Sebbene, l'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. dichiarò al Registro di editare il mensile "L'Officina", non risultano presso la stessa, negli anni di riferimento, cinque giornalisti dipendenti come emerso dagli ulteriori accertamenti complessivamente conclusi in data 15 giugno 2011 in ordine alle dichiarazioni rese al Registro dall'impresa editrice. Pertanto, nonostante il sig. Claudio Pescatore risulti controllare di fatto l'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. almeno dal 2006, l'omessa comunicazione di controllo da parte di quest'ultimo non rappresenta una violazione regolamentare.
58. Con riferimento all'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l., può, invece, indubitabilmente ritenersi che il controllante, individuato nella persona del sig. Claudio Pescatore non disvelandosi ed omettendo di comunicare l'acquisizione del controllo ha violato, senza soluzione di continuità, lo specifico obbligo di comunicazione all'Autorità delle situazioni di controllo imposto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento, ai soggetti che al momento dell'iscrizione esercitano il controllo delle imprese editrici o che lo acquisiscono successivamente all'iscrizione al Registro delle stesse.
59. Alla luce degli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che, almeno dal 2006, il sig. Claudio Pescatore abbia esercitato (e continui ad esercitare) un coordinamento tra le imprese editrici in questione in forza del ruolo di *dominus* esercitato, a vario titolo, sulle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l. nella gestione economica – finanziaria ed editoriale delle stesse:
- il sig. Claudio Pescatore ricopre il ruolo di legale rappresentante, nonché di socio e di direttore responsabile dell'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. dall'anno 2001 all'anno 2009;

- lo stesso ricopre il ruolo di consulente - procuratore dall'anno 2003 all'anno 2009 per L'Officina Società Cooperativa a r.l. in forza della ampia procura conferita nell'assemblea ordinaria della stessa impresa editrice del 10 gennaio 2003, nonché di direttore responsabile del mensile "L'Officina" dal 2002 al 2008.
60. Il ruolo di *dominus* assunto dal sig. Claudio Pescatore risulta ancor più significativo in considerazione della posizione dallo stesso ricoperta all'interno del movimento politico I Nazionalpopolari, che, come si ricorderà, ha erogato ingenti finanziamenti *"per garantire una continuità operativa (pagamento stipendi, fornitori e spese correnti) alle testate giornalistiche (ndr Linea e L'Officina) che versano spesso in situazioni di difficoltà rasentanti la crisi"*, come testualmente affermato dallo stesso Claudio Pescatore nella sua veste di legale rappresentante (ricoperta dal 2004) del predetto movimento politico.
61. I predetti finanziamenti, invero, decisi ed erogati dal sig. Claudio Pescatore, nella sua qualità di legale rappresentante del movimento politico I Nazionalpopolari, rappresentano un supporto economico tale da potersi configurare come vero e proprio "motore economico" senza il quale le imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l., vedrebbero significativamente ridotta la propria capacità d'impresa se non addirittura la propria sopravvivenza nel mercato editoriale.
62. L'indice di tale coordinamento, con riferimento all'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l., è riscontrabile altresì nei rapporti contrattuali relativi alla vendita degli spazi pubblicitari sulla testata "L'Officina" in essere esclusivamente con il movimento politico I Nazionalpopolari.
63. In definitiva, l'omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo da parte del sig. Claudio Pescatore finisce per ledere il principio di trasparenza posto a beneficio della collettività, e non solo, quindi, degli organismi preposti, al fine di rendere agevolmente individuabili i soggetti che controllano, di fatto, un'impresa editrice.

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

CONSIDERATO che gli elementi emersi dall'attività di verifica complessivamente condotta dal Nucleo Speciale della GdF, e valutati dall'Autorità nel corso dell'intera fase istruttoria, fanno ritenere il sig. Claudio Pescatore quale controllante di fatto delle

imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l. per i motivi sopradescritti nei precedenti paragrafi;

CONSIDERATO che, sotto il profilo formale, la mancata comunicazione del controllo di fatto è ascrivibile solo alla persona fisica sig. Claudio Pescatore e non ai legali rappresentanti delle imprese editrici Linea Società Cooperativa a r.l. e L'Officina Società Cooperativa a r.l. in quanto le stesse hanno comunicato al Registro la catena partecipativa di diritto, vale a dire quella relativa ai soci che risultano formalmente intestatari delle quote del capitale sociale;

CONSIDERATO che l'obbligo di comunicazione al Registro della situazione di controllo è dovuto dal sig. Claudio Pescatore esclusivamente per la società Linea Società Cooperativa a r.l. e non per la società L'Officina Società Cooperativa a r.l., la quale, editrice del periodico "L'Officina", risulta, sulla base dei definitivi accertamenti istruttori condotti, avere alle proprie dipendenze, negli anni di riferimento, meno di cinque giornalisti dipendenti, trovando pertanto applicazione l'art. 8, comma 4, del Regolamento (nonché all'art. 21, comma 4, del Regolamento previgente);

RITENUTO che con l'omessa comunicazione al Registro, da parte del sig. Claudio Pescatore, dell'acquisizione del controllo sull'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. risulta violato il principio di trasparenza costituzionalmente garantito;

RITENUTO che la violazione di tali norme si è protratta almeno dall'anno 2006 all'anno 2010 assumendo, in conseguenza, il carattere della "gravità";

RITENUTO che la violazione delle norme di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e all'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché all'art. 21, comma 1, del Regolamento previgente), perdurando ancora oggi, non è soggetta a prescrizione, trattandosi di illecito amministrativo permanente;

RITENUTO di dover determinare a carico del sig. Claudio Pescatore la sanzione pecuniaria nella misura di un terzo del massimo della sanzione edittale, complessivamente pari ad euro 34.433,33 (trentaquattromilaquattrocentotrentatré/33), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni di omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo sull'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. protrattasi almeno dall'anno 2006 all'anno 2010, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: essa si è protratta per tutto l'arco temporale preso in esame, vale a dire almeno dall'anno 2006 all'anno 2010;
- relativamente alle condizioni economiche dell'agente: le stesse risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

al sig. CLAUDIO PESCATORE, residente in Roma (RM), alla via Sallustiana n. 1/A, di pagare la somma di euro 34.433,33 (trentaquattromilaquattrocentotrentatré/33), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di comunicare le situazioni di controllo, previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché dall'art. 21, comma 1, del Regolamento previgente);

DIFFIDA

il sig. CLAUDIO PESCATORE a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

al sig. CLAUDIO PESCATORE di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379 capo X del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 390/11/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 390/11/CONS".

L'Autorità si riserva di avviare appropriati procedimenti di natura dichiarativa volti a garantire i principi di trasparenza e pubblicità costituzionalmente previsti.

DISPONE

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione del sig. Claudio Pescatore di cui al procedimento sanzionatorio n. 13/11/ISP limitatamente alla violazione dell'obbligo di comunicazione dall'acquisizione di controllo relativamente alla società L'Officina Società Cooperativa a r.l.;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione dell'impresa editrice Linea Società Cooperativa a r.l. di cui al procedimento sanzionatorio n. 13/11/ISP;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione dell'impresa editrice L'Officina Società Cooperativa a r.l. di cui al procedimento sanzionatorio n. 13/11/ISP.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola